

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

2.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ROLAND RIZ

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzione:		BAUSI LUCIANO, <i>Sottosegretario di Stato</i>	
RIZ ROLAND, <i>Presidente</i>	3	<i>per la grazia e la giustizia</i>	11, 20, 24, 26
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		BOCHICCHIO SCHELOTTO GIOVANNA	26
Modifiche e integrazioni alla legge 10		CASINI CARLO	7, 13, 23, 25
aprile 1951, n. 287, sulle Corti d'assise		CIFARELLI MICHELE	8, 18, 23
e sulle Corti d'assise di appello. Mo-		FELISETTI LUIGI DINO, <i>Relatore</i>	3, 11
difiche all'articolo 543, nn. 2) e 3) del			19, 20, 24, 25, 26
codice di procedura penale (<i>Approvato</i>		MACERATINI GIULIO	17
<i>dalla II Commissione permanente del</i>		MACIS FRANCESCO	5, 18
<i>Senato</i>) (1094)	3	MANNUZZU SALVATORE	15
RIZ ROLAND, <i>Presidente</i>	3, 4	MELLINI MAURO	6, 11, 16, 17, 22, 25
	10, 12, 21, 24, 25, 26	ONORATO PIERLUIGI	9, 11, 17, 20, 21, 26

IX LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1984

	PAG.		PAG.
REGGIANI ALESSANDRO	23	Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
RIZZO ALDO	4, 13, 19, 23, 24, 25, 26	Modifiche al libro VI del codice civile e	
RUSSO FRANCO	8, 14, 26	norme di servizio ipotecario, in rife-	
TESTA ANTONIO	14	rimento alla introduzione di un siste-	
TRANTINO VINCENZO	8, 22, 24, 25, 26	ma di elaborazione automatica nelle	
Votazione segreta:		conservatorie dei registri immobiliari	
RIZ ROLAND, <i>Presidente</i>	26	(1055)	27
		RIZ ROLAND, <i>Presidente</i>	27, 29
		PASQUALIN VALENTINO, <i>Relatore</i>	27

La seduta comincia alle 9,30.

VALENTINA LANFRANCHI CORDIOLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, il deputato Monducci sostituisce il deputato Del Pennino per la seduta odierna.

Discussione del disegno di legge: Modifiche e integrazioni alla legge 10 aprile 1951, n. 287, sulle Corti d'assise e sulle Corti d'assise di appello. Modifiche all'articolo 543, nn. 2) e 3) del codice di procedura penale (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (1094).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche e integrazioni alla legge 10 aprile 1951, n. 287, sulle Corti d'assise e sulle Corti d'assise di appello. Modifiche all'articolo 543, nn. 2) e 3) del codice di procedura penale », già approvato dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 15 dicembre 1983.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole.

L'onorevole Luigi Dino Felisetti ha facoltà di svolgere la relazione.

LUIGI DINO FELISETTI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la questione è abbastanza semplice e credo che per molti di noi sia in buona misura piuttosto scontata, perché ha formato oggetto di specifici propositi di riforma nella passata legislatura, così come di qualche commento in occasione della trattazione della legge sulla riduzione dei termini di carcerazione preventiva. Fino a pochi mesi fa, come Commissione, ci siamo trovati più volte di fronte a richieste urgenti di assumere provvedimenti legislativi istitutivi di corti d'assise, e l'abbiamo fatto per quanto riguarda Bologna e Roma in particolare, e credo per qualche altro distretto.

Le ragioni di fondo sono le seguenti: specialmente rispetto a procedimenti penali che finiscono coll'implicare necessariamente la competenza di corti d'assise, vi sono una tale quantità e soprattutto una tale onerosità dal punto di vista del numero degli imputati in procedimenti del genere che le normali strutture di assise non riescono a smaltire in tempo sufficiente i relativi procedimenti penali, con la conseguenza che, non essendovi altro organo giudiziario in grado di adempiere la stessa funzione, per l'inesistenza di altra corte d'assise, i termini di eventuale carcerazione preventiva, di cui qualcuno soffre, sono ulteriormente prorogati e viene ancora utilizzato, perché la nuova legge non è definitiva, il meccanismo previsto dal sesto comma dell'articolo 272, in base al quale, quando sorgono difficoltà per la formazione dei collegi giudicanti, il tempo di ulteriore permanenza in detenzione preventiva non è imputato ai fini della decorrenza dei termini. In occasione del noto procedimento « Moro » a Roma e di quello successivo del « 7 aprile », si vide calare la cosa in una concretezza immediata di risvolti legislativi e politici e di politica giudiziaria,

tant'è vero che il perdurare del procedimento contro gli assassini di Aldo Moro portò all'ulteriore slittamento del tempo di inizio di celebrazione del procedimento del « 7 aprile ».

Quando discutemmo di questo caso (nella passata legislatura demmo luogo all'istituzione di un'altra corte d'assise, mi pare la terza o la quarta, presso la sede di Roma), ci trovammo a constatare che, mentre per istituire una normale sezione di tribunale, sia esso in sede civile o penale, sezione che opera in termini quantitativi e di tempo in modo continuo, praticamente quotidiano, basta un decreto ministeriale, per istituire una corte d'assise, secondo l'attuale ordinamento, occorre una legge del Parlamento. Quindi, almeno giudicando secondo la realtà dei nostri giorni, per una necessità che molto spesso non è più in termini di prestigio verso una città o una particolare sede giudiziaria, ma di operatività, di razionalità, di distribuzione del lavoro e dei tempi, si ricorre, come prevede la legge, ad uno strumento che è quello legislativo vero e proprio. Davanti a me c'è il collega Rizzo che ogni tanto mi guarda e alza gli occhi, perché eravamo rimasti intesi che avremmo presentato una proposta di legge, ma poi, avendo preso atto dell'iniziativa governativa, non abbiamo voluto aggravare di un ulteriore argomento, magari anche diverso, un tema su cui siamo tutti d'accordo.

Quindi, in conclusione, rilevo che il disegno di legge provvede ad una esigenza largamente sentita e scontata. Vedremo nella trattazione dei singoli articoli se il contenuto di merito soddisfa le esigenze, il pensiero e la posizione d'insieme di ognuno di noi.

L'articolo 1 prevede di istituire le corti d'assise con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del ministro di grazia e giustizia (in sostanza in termini amministrativi, come avviene per tante altre strutture di carattere giudiziario), e con la stessa procedura si provvede alla soppressione di sedi di corti d'assise ove queste risultino non più necessarie, come si fa anche adesso per istituire e soppri-

mere le sezioni ordinarie di corte d'appello e di tribunale.

L'articolo 2 contempla le variazioni al numero dei giudici popolari in relazione all'aumento del numero delle sezioni.

L'articolo 3 stabilisce la formazione dei collegi delle sezioni quando le corti d'assise sono distinte per sezioni.

L'articolo 4 contiene disposizioni per il funzionamento delle sezioni.

L'articolo 5 stabilisce i meccanismi di rinvio rispetto ad una sentenza annullata, per cui, se nella corte d'assise, di cui è annullata la sentenza, vi è un'altra sezione, il giudizio viene rinviato a tale sezione o, in mancanza, alla corte d'assise più vicina, secondo il giudice naturale predeterminedato con disposizioni degli ultimi tempi.

Questi sono i contenuti del provvedimento di legge già approvato dal Senato. A me pare di dover convintamente concludere nel senso di raccomandarne l'approvazione, in modo che operi immediatamente (ricordo ancora la situazione della sede giudiziaria di Roma, ma anche quella di altre città d'Italia), provvedendo in questo modo ad offrire uno strumento snello che consenta l'istituzione e la soppressione di corti d'assise in conformità di quelle che sono le comprovate esigenze e necessità del servizio consistente nel rendere giustizia.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali del disegno di legge.

ALDO RIZZO. Signor presidente, non si può non essere d'accordo sulla esigenza che è stata avvertita dal Governo con la presentazione del disegno di legge che è al nostro esame. Il Governo, in sostanza, ha ritenuto opportuno modificare l'attuale normativa, come ricordava il relatore, che per quanto concerne l'istituzione di sezioni di corti d'assise richiede l'intervento legislativo. Ciò nella pratica è stata la causa di tutta una serie di inconvenienti, dato che purtroppo l'iter legislativo è così lungo che spesso non dà possibilità di fornire adeguate e tempestive risposte alle

esigenze degli uffici giudiziari, dove si accumulano grossi processi di competenza della corte d'assise.

Il problema che ritengo opportuno mettere in evidenza con riferimento al testo del provvedimento che ci viene presentato è direttamente connesso con quanto disposto all'articolo 1. È noto che con la dizione che viene adottata nel disegno di legge si innova profondamente nella materia concernente l'organizzazione degli uffici giudiziari, perché all'articolo 1 viene precisato che, per quanto concerne l'istituzione di sezioni di corti d'assise, si deve provvedere con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del ministro di grazia e giustizia, di concerto con il ministro del tesoro e sentito il Consiglio superiore della magistratura. Questo costituisce una profonda innovazione che, secondo me, non è aderente ai principi costituzionali.

Vorrei ricordare che l'articolo 7 dell'ordinamento giudiziario, modificato a seguito dell'entrata in vigore della Costituzione, sancisce che « qualsiasi provvedimento che attui le disposizioni del presente ordinamento relative alla costituzione di sezioni e alla ripartizione dei magistrati tra i diversi uffici della stessa sede, nonché i provvedimenti relativi all'amministrazione, sostituzione e permanenza dei magistrati è emanato con decreto del Capo dello Stato controfirmato dal ministro, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura ». In sostanza, in base all'articolo 7 vigente dell'ordinamento giudiziario, l'iniziativa compete al Consiglio superiore della magistratura e il procedimento si conclude con decreto del Presidente della Repubblica.

La profonda innovazione che invece verrebbe introdotta con il testo che ci viene presentato dal Governo è data appunto dal fatto che l'iniziativa non sarebbe più di competenza del Consiglio superiore della magistratura, ma del ministro di grazia e giustizia. Per quanto concerne il Consiglio superiore della magistratura, viene soltanto affermato che deve essere sentito, mentre in base — ripeto — all'articolo 7 dell'ordinamento giudiziario la competenza in questa materia, cioè per quanto con-

cerne la realizzazione e la costituzione di sezioni, è propria di tale organo.

Ritengo che questa dizione, adottata dal Governo, sia in contrasto con i principi costituzionali perché sappiamo che, per quanto concerne l'ordinamento giudiziario e per quanto concerne gli uffici, l'articolo 110 della Costituzione sancisce che rimangono ferme le competenze del ministro di grazia e giustizia per quanto riguarda l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, mentre la creazione di sezioni, ovviamente, incide direttamente sull'ordinamento giudiziario, per quanto attiene anche alla destinazione dei magistrati alle sezioni stesse.

Mi meraviglia che da parte della Commissione affari costituzionali sia stato espresso un parere positivo, perché ritengo che ci sia una chiara violazione della norma costituzionale. Ripeto, in questa materia la competenza non può che essere del Consiglio superiore della magistratura. In ogni caso, andrebbe modificato l'articolo 1 del testo del disegno di legge.

Per quanto riguarda le altre disposizioni, sono perfettamente d'accordo con il testo che viene presentato dal Governo, anche se il Governo stesso avrebbe dovuto cogliere l'occasione per dire chiaramente che la scelta dei magistrati che debbono far parte della sezione della corte d'assise dovrebbe aver luogo con riferimento a tutti i tribunali che sono compresi nel circolo di competenza della stessa corte d'assise. Dico questo perché, con riferimento soprattutto ad alcune specifiche sedi, accade che non sempre vi è la possibilità di coprire i posti di giudice o di presidente di sezione della corte d'assise, facendo riferimento soltanto agli uffici giudiziari ed al tribunale del capoluogo. In questo senso, forse, sarebbe opportuno introdurre un emendamento nel testo che ci viene presentato.

Per quanto riguarda il resto, non posso che essere d'accordo con le proposte che sono state formulate dal Governo.

FRANCESCO MACIS. Signor presidente, onorevoli colleghi, il gruppo comunista condivide le finalità che si propone di rag-

giungere il disegno di legge che viene presentato al nostro esame. Riteniamo che la procedura di delegificazione per la istituzione di corti d'assise sia un provvedimento giusto e necessario. L'esperienza dei colleghi della Commissione porta certamente a ricordare tutte le traversie alle quali si è dovuto ricorrere ogni volta che c'è stato un intervento per cercare di tamponare le situazioni di crisi che si erano create nei diversi uffici giudiziari a seconda delle diverse emergenze che si erano presentate. È stata qui richiamata, ancora una volta, la situazione particolare della corte d'assise di Roma.

La delegificazione che si propone di operare, d'altra parte, sancisce il fatto che ci troviamo di fronte ad un atto amministrativo, la cui valutazione è rimessa a criteri di opportunità che devono essere valutati dall'esecutivo, certamente con un rapporto con l'organo di autogoverno della magistratura. Su tale argomento credo che l'osservazione formulata dal collega Rizzo meriti di essere valutata attentamente, così come questo ordine di argomenti era stato già introdotto ed esaminato nel dibattito che si è svolto al Senato.

Noi certamente riteniamo che vi sia l'esigenza di un migliore coordinamento delle norme che riguardano le competenze del Consiglio superiore della magistratura e quelle del Ministero. Crediamo tuttavia che questa osservazione, che è giusto fare e alla quale mi associo, non possa portare ad un ritardo nell'approvazione del provvedimento, né ad una modifica dello stesso, che comporterebbe l'ulteriore appesantimento dell'*iter* legislativo e rischierebbe di non poter consentire di intervenire proprio nelle situazioni di crisi che ci sono in molti uffici giudiziari e che con il provvedimento al nostro esame possono essere rapidamente risolte.

Aggiungo che il provvedimento si inserisce in un quadro generale, che il partito comunista e il suo gruppo parlamentare condividono, di delegificazione laddove non ci troviamo di fronte a dei provvedimenti che debbono essere decisi sulla base di scelte generali, ma anche sulla base di semplici atti amministrativi. Se

questa strada venisse seguita con coerenza, credo che si otterrebbe un miglioramento nello svolgimento dei compiti del legislatore, sia nel senso di un minore appesantimento, sia di un affinamento appunto dei compiti del Parlamento, che debbono essere ricondotti sempre alle scelte generali e non a quelle di carattere particolare, quali quelle del caso in specie.

Credo che sotto questo profilo anche il parere favorevole che ci proviene dalla I Commissione affari costituzionali ci sia di conforto, nel senso che non ci troviamo di fronte alla costituzione di un ufficio per il quale sarebbe necessaria una legge in base all'articolo 97 della Costituzione. Credo anche che questi problemi di carattere ordinamentale, che sono stati qui sollevati, seppure esigono una risposta molto attenta, non costituiscano tuttavia un motivo di impedimento all'ulteriore *iter* del provvedimento.

Per questo preannuncio il voto favorevole dei deputati del gruppo comunista su questa parte della legge ed esprimo anche il nostro pieno consenso alla norma che riguarda la determinazione del giudice di rinvio nei giudizi a seguito di annullamento della Corte di cassazione, perché crediamo che questa sia una norma corretta, soddisfacente, che riporta ad una migliore attuazione il principio costituzionale relativo alla determinazione del giudice naturale.

MAURO MELLINI. Condivido le preoccupazioni del collega Rizzo in ordine alle modalità previste per l'istituzione delle sezioni in oggetto. Ho l'impressione che ci si trovi di fronte ad un caso analogo a quello di quel tale che, non riuscendo a salire sopra un asino, fece un salto tale che si ritrovò dall'altra parte dell'asino e disse: « Troppa grazia, Sant'Antonio! », al quale ultimo si era rivolto per saltare più in alto.

Vorrei soffermarmi sull'articolo 5 del disegno di legge in esame per sottolineare di non condividere affatto il giudizio positivo espresso su tale norma e per avvertire che, forse, essa potrà dar luogo ad inconvenienti pratici molto gravi. Innan-

zitutto, il criterio del rinvio alla corte situata nel luogo più vicino è un principio di automatismo che non condivido poiché, se da un lato può ovviare a qualche distorsione o a qualche abuso che potrebbe in ipotesi verificarsi con una manovra di scelta della sede da parte della Corte di cassazione, dall'altro è certo che la determinazione di una sede opportuna e non automaticamente predeterminata corrisponde ad una esigenza connessa alla specialità del giudizio di rinvio. È assolutamente folle, ad esempio, un rinvio ad un ufficio giudiziario che abbia costantemente condiviso una giurisprudenza diversa da quella prevalente presso la Corte di cassazione e che abbia determinato l'annullamento della sentenza per la quale è disposto il rinvio ad una sede che talvolta, pur essendo la più vicina, rischia di essere la meno adatta per svolgerci un retto e coerente giudizio di rinvio.

Vorrei anche sottoporre all'attenzione dei colleghi — alcuni dei quali evidentemente ritengono che queste mie considerazioni siano assolutamente inutili, perché tanto i problemi si risolvono altrove, come sempre accade — il caso di una grande sede giudiziaria, quale potrebbe essere Roma; pensate che la sede più vicina ad essa è probabilmente un piccolissimo tribunale — non so se sia Velletri o Civitavecchia — e provate a pensare cosa succederebbe una volta che tutti gli annullamenti relativi a sentenze emesse dal tribunale di Roma venissero « scaricati » su quei tribunali di così modeste dimensioni da non essere assolutamente in grado di smaltire una simile mole di lavoro. Sono questi i rischi che si corrono applicando un criterio esclusivamente chilometrico per la determinazione della sede più vicina. Per tali motivi sono assolutamente contrario a questa forma di automatismo, perché non solo non risolve i problemi, ma rischia di crearne di nuovi e maggiori.

CARLO CASINI. A nome del gruppo della democrazia cristiana, esprimo parere favorevole sul provvedimento in esame ed apprezzamento per il Senato che ha varato con grande rapidità un provvedimen-

to molto atteso e sul quale anche questa Commissione aveva dato talune indicazioni nel corso della discussione del progetto di legge riguardante la diminuzione dei termini di carcerazione preventiva. Ricordo che in quell'occasione manifestammo l'opportunità che il provvedimento di cui ci occupavamo fosse corredato da altre misure legislative che rendessero più rapidi i processi.

Quello al nostro esame è il più semplice e, nello stesso tempo, il più urgente di tali provvedimenti e tende a rendere più flessibile la possibilità di costituire sezioni delle corti d'assise il cui lavoro, come è sottolineato anche nella relazione del Ministero, è aumentato enormemente in conseguenza dell'aumento della delinquenza organizzata.

Espresso questo parere favorevole e riservandomi di intervenire nel corso della discussione sui singoli articoli, vorrei ora fare una prima notazione in merito all'osservazione penetrante del collega Rizzo: quand'anche questi avesse ragione, il provvedimento mi sembrerebbe comunque opportuno per non ritardare le decisioni in una materia così importante. A tale proposito vorrei svolgere due considerazioni. In primo luogo, non bisogna sottovalutare il fatto che la I Commissione affari costituzionali abbia espresso in merito parere favorevole, il che dovrebbe tranquillizzarci anche in ordine alle perplessità sollevate. In secondo luogo, salvo un riesame esegetico della normativa in oggetto, debbo dire che i rapporti tra il ministro ed il Consiglio superiore della magistratura sono ispirati al principio per il quale, per quanto riguarda l'organizzazione giudiziaria, la competenza è del ministro, mentre per quanto riguarda le garanzie per i giudici la competenza è del Consiglio superiore della magistratura; il che significa — se non ho male inteso — che la deliberazione e l'iniziativa del Consiglio superiore della magistratura hanno un senso ed un significato quando si tratti di indicare i giudici che fanno parte di questa o di quella sezione, mentre non trovo nulla di disdicevole nel fatto che la predeterminazione delle sezioni sia ri-

messa al ministro responsabile dell'organizzazione giudiziaria.

Concludo questo mio primo intervento osservando che, in ogni caso, mi parrebbe inopportuno ritardare l'approvazione del provvedimento in esame.

VINCENZO TRANTINO. Signor presidente, onorevoli colleghi, nel novembre scorso, presenti tutti i gruppi politici, abbiamo assistito ad una conferenza presso l'aula della Corte di cassazione di Roma e siamo stati messi in mora molto civilmente dai magistrati presenti. Tra questi i più vivaci — e in particolare il presidente Sanmarco — ci spiegavano le disfunzioni che si sono verificate e si verificano ancora presso l'apparato giudiziario, attesa la « fame » di corti d'assise. In tale occasione l'impegno fu generale e, personalmente, penso che il disegno di legge al nostro esame rappresenti una risposta puntuale e civile ad una richiesta altrettanto puntuale e civile. Ritengo, pertanto, che esso debba essere approvato il più rapidamente possibile, anche se mi hanno lasciato molto sconvolto le giuste valutazioni di ordine costituzionale espresse dal collega Rizzo, soprattutto perché il provvedimento è già passato al vaglio del Senato ed è stato preventivamente esaminato dalla I Commissione affari costituzionali.

Devo, però, fare un rilievo, di ordine procedurale e nello stesso tempo di prassi, che riguarda l'articolo 5. Nell'ultima parte di tale articolo si stabilisce che, quando la sentenza annullata è stata pronunciata da un pretore ed anche se, nella sede giudiziaria dove si è verificato l'oggetto del gravame, la pretura sia divisa in più sezioni o abbia sedi distaccate, il rinvio deve essere fatto ad altra sezione della stessa corte d'assise o dello stesso tribunale, o, in mancanza, alla corte o al tribunale dello stesso distretto più vicino ovvero alla più vicina pretura dello stesso circondario. In questo modo si creerà un intasamento notevolissimo delle grandi preture o di quelle di borgo e non si arriverà ad altro che allo sfascio ed alla paralisi; né francamente si capisce perché debbano essere privilegiati i tribunali e le corti di

assise e si debba avere sfiducia nelle preture. Il carico dovrebbe essere assegnato alle corti d'assise, se ci sono corti d'assise; se ci sono altre sezioni di tribunale a queste e, se ci sono preture o sezioni di preture, a queste ultime.

Francamente, mi sembra strana questa soluzione perché, mentre non è affatto detto che vi siano in una certa città altre sezioni di corte d'assise — e mi rifaccio alla situazione di una sede come Catania che ha una sola sezione di corte d'assise — non c'è sede di tribunale che non abbia almeno due sezioni di pretura, per cui nessuno può ignorare che con una previsione di questo tipo non facciamo altro che sfasciare quello che c'è.

Riservandomi di presentare un apposito emendamento per risolvere questa contraddizione, ribadisco il parere favorevole del mio gruppo sul disegno di legge.

MICHELE CIFARELLI. Pochissime parole per dire che, siccome in questo momento si tratta di realizzare quanto abbiamo ritenuto necessario (anche se indubbiamente certe premesse inducono quelle conseguenze cui hanno fatto cenno altri colleghi prima di me), sono favorevole a questo disegno di legge, come del resto lo è stata la mia parte politica al Senato. Per chi conosce le vicende del nostro ordinamento giudiziario è chiaro che, non appena si avranno le nuove sezioni di corte d'assise, si tenderà a ripetere i mali che attualmente affliggono il nostro paese. L'esigenza che si vuole soddisfare con il provvedimento in esame è, però, reale anche se comporta degli inconvenienti. Ciò non significa che ci si debba sottrarre al dovere di avviare una riforma sicuramente necessaria.

FRANCO RUSSO. Mi sembra che i criteri ispiratori del disegno di legge siano abbastanza condivisibili consistendo, nella sostanza, nella volontà di rendere la giustizia nel nostro paese più rapida ed in quella di portare avanti procedure di delegificazione che non possono che essere accettate. Ciò non toglie che le obiezioni del collega Rizzo — che ho ascoltato con molta attenzione — non abbiano un loro

rilievo. Ritengo che, in un momento in cui vengono condotti nei confronti della magistratura continui attacchi di natura politica, qualsiasi norma che, direttamente o indirettamente che sia, possa mettere in discussione la sua capacità di autorganizzazione e, quindi, la sua autonomia non possa essere accolta. Ritengo anche che, quando si fa riferimento alle corti d'assise ed alle sezioni di esse, nonché alle corti d'assise d'appello, non si possa fare una netta distinzione tra garanzie e problemi dei servizi perché, in questi casi, le questioni non sono mai meramente organizzative, ma incidono sulla politica giudiziaria.

Per questa ragione penso che, anche se i criteri ispiratori sono giusti, l'articolo 1 richieda alcune modifiche. Se saranno presentati emendamenti miranti a risolvere le questioni poste dal collega Rizzo, li appoggerò perché mi pare che dire semplicemente « sentito il Consiglio superiore della magistratura », quando è prevista la sua iniziativa in materia, sia fare un passo indietro.

Relativamente alle cose dette dal collega Macis con riferimento al giudice naturale, desidero anch'io sottolineare che l'automatismo in questo settore è un fatto di giustizia sacrosanto. Anche per questa ragione l'atteggiamento della mia parte politica sarà determinato dal modo e dalla forma in cui verrà approvato l'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame.

PIERLUIGI ONORATO. Dal momento che mi riconosco nelle cose dette dal collega Rizzo, desidero invitare, prima che il relatore ed il Governo svolgano le loro repliche, essi stessi a considerare l'importanza del problema sollevato.

In primo luogo, ritengo sia necessario sgombrare il campo dalle cosiddette esigenze della fretta. Il gruppo della sinistra indipendente presenterà quindi degli emendamenti: uno relativo all'articolo 1 e l'altro all'articolo 6 che, a nostro avviso, è tecnicamente necessario perché affianca al criterio della distanza chilometrica ferroviaria anche quello della distanza stradale

nel caso in cui non vi sia collegamento su rotaia. D'altronde, queste modifiche, pur comportando il ritorno del provvedimento al Senato, allungherebbero l'iter del provvedimento soltanto di pochissimo.

Il problema reale, però, non è di natura tecnica bensì politica, se non addirittura costituzionale. Il disegno di legge in esame prevede la delegificazione in una materia che, in base all'articolo 97 della Costituzione, è stata oggetto di una riserva di legge se non assoluta, ma relativa senonché, nel caso in specie, nel momento in cui delegifichiamo attribuiamo per la prima volta all'esecutivo un potere notevolissimo nell'ambito dell'organizzazione di alcuni uffici giudiziari. È vero che la I Commissione affari costituzionali non ci ha detto nulla in proposito, ma questo non può tranquillizzarci dato che, se essa può esser stata distratta, non lo saranno i giudici che applicheranno la legge. Non vorrei, pertanto, che ci comportassimo come la proverbiale gatta che per la fretta ha fatto i figli ciechi. Rischiamo infatti, dopo aver guadagnato dieci giorni qui, di perderne molti di più in futuro a causa di eccezioni di costituzionalità.

Si dice, per giustificare questa attribuzione di competenza, che l'articolo 110 della Costituzione affida al potere esecutivo, espresso dal ministro della giustizia, l'organizzazione dei servizi. Ma gli affida l'organizzazione dei servizi, questo è il punto: cioè l'organizzazione degli strumenti necessari alla giurisdizione, e di tutto quello che è l'apparato di servizio e strumentale rispetto alla giurisdizione, ma non l'organizzazione della giurisdizione. L'organizzazione degli uffici giurisdizionali, proprio per l'articolo 97 della Costituzione, attiene alle garanzie della collettività nei confronti della giurisdizione e, quindi, deve essere o *ex lege* o affidata, secondo le disposizioni di legge, all'organismo che tutela queste garanzie, cioè al Consiglio superiore della magistratura. Qui siamo veramente più vicini allo *status* del magistrato piuttosto che all'organizzazione dei servizi, perché, secondo lo spirito dell'articolo 97, abbiamo una garanzia per la collettività.

Quindi, non scadiamo un'altra volta in questa spirale perversa della fretta, ma, con una disponibilità a discutere il merito della questione, affrontiamo questo problema. Invito il relatore ed il Governo ad esprimersi serenamente in tal senso.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

LUIGI DINO FELISETTI, *Relatore*. Prendo atto di quanto hanno detto i colleghi di tutti i gruppi circa l'esigenza di un rapido *iter* del provvedimento che, secondo il mio modesto giudizio, deve essere approvato quindi nel testo del Senato. Con questo non intendo pretermettere le osservazioni che sono state fatte dai colleghi Trantino e Mellini in ordine all'articolo 5. In proposito vorrei dire che la logica per cui la pretura, in sede di rinvio, diventa sempre un'altra pretura probabilmente risiede nel fatto che la pretura è un ufficio giudiziario abbastanza monografico e il trasferimento ad una sede vicina comporta un disagio estremamente relativo, perché l'altra pretura è sempre all'interno della circoscrizione del tribunale. Quindi, forse si è compiuta questa scelta per la necessità di conciliare due garanzie: quella del cittadino di trovarsi di fronte ad un giudice diverso dal primo anche come indicazione e quella di non andare ad una sede estremamente lontana.

Per quanto riguarda l'obiezione del collega Mellini, anche se i colleghi hanno già risposto, vorrei osservare che il criterio di predeterminazione del giudice naturale è di garanzia e di diritto. Che poi possa capitare che la corte d'assise di Santa Maria Capua Vetere o quella di Velletri non sia organizzata nelle strutture a ricevere e ad esaurire i processi che accoglie in sede di rinvio, è un altro discorso. Allora dovremmo prevedere sedi diverse a seconda della capacità degli uffici di assolvere il loro incarico. Dico che per definizione tutti gli uffici debbono essere in grado di assolverlo. Se questo non avviene, come in effetti non avviene,

non possiamo fare una legge predeterminando la condizione in cui versa la corte d'assise di Santa Maria Capua Vetere, ma si porrà il problema di adeguare la sede ai compiti che le spettano. Quindi, la predeterminazione del giudice naturale è un criterio di civiltà e di diritto. Onorevole Mellini, se mi consente una piccola malizia, mi aspettavo che lei, e non altri, facesse questa obiezione.

Il collega Rizzo ha posto l'argomento di fondo in termini seducenti e suggestivi, ma suggestivi come il tramonto sul mare. Secondo me, siamo di fronte ad una proposizione di carattere più politico che tecnico-giudiziario. Cerco di spiegarvi: al Consiglio superiore della magistratura compete decidere sul magistrato e sullo *status* del magistrato, non certamente sulla formazione degli organi e degli uffici giudiziari. Questa è una proposizione di principio che è esattamente il rovescio di quella pronunciata poco prima, ma che lascia il tempo che trova se non è suffragata dalla norma. Il collega Rizzo (sono d'accordo con lui) ha parlato dell'articolo 7 dell'ordinamento giudiziario che recita: « Qualsiasi provvedimento che attua le disposizioni del presente ordinamento giudiziario, relative alla costituzione di sezioni ed alla ripartizione dei magistrati tra i diversi uffici della stessa sede, nonché i provvedimenti relativi alle applicazioni, alle sostituzioni ed alle supplenze di magistrati, sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, salvo che non sia diversamente stabilito ». Le parole: « diversamente stabilito » risaltano dai richiami alla legge 24 marzo 1958, n. 195. Desidero dire che il manuale al quale si è riportato il collega Rizzo è un lodevole, impegnativo (chi più ne ha più ne metta) tentativo di un magistrato di coordinare disposizioni di legge diverse, ma non è legge. Ora, la legge n. 195 del 1958, che è poi la legge istitutiva del Consiglio superiore della magistratura, all'articolo 10, il cui titolo è: « Attribuzioni e funzionamento del Consiglio superiore », dice che spetta al Consiglio superiore di deliberare, primo, sulle assunzioni in magistratura, assegnazioni di

sedi e di funzioni, trasferimenti e promozioni e su ogni altro provvedimento sullo stato dei magistrati; secondo, sulla nomina e revoca dei vice pretori onorari, dei conciliatori, dei vice conciliatori; terzo, sulle sanzioni disciplinari a carico di magistrati; quarto, sulla designazione per la nomina a magistrato di Corte di cassazione; e così via.

D'altra parte, tutto questo è molto coerente con il principio costituzionale. L'articolo 105 della Costituzione, norma a cui rifarsi e della quale questa che ho letto ora è l'applicazione attraverso legge ordinaria, recita: « Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati ».

Torniamo sempre al magistrato *uti singuli, uti persona* e non, viceversa, all'organizzazione degli uffici che spetta al ministro. Il Senato non ha inventato niente, ma ha applicato la norma. Infatti, l'articolo 110 della Costituzione recita: « Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura — sono quelle che ho citato poc'anzi — spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia ».

PIERLUIGI ONORATO. Questo è il punto.

LUIGI DINO FELISETTI, *Relatore*. Ma non vuole mica dire la macchina da scrivere!

PIERLUIGI ONORATO. Cancelleria.

LUIGI DINO FELISETTI, *Relatore*. Anche il vecchio ordinamento prevedeva questa attribuzione.

Sul punto della competenza, debbo far osservare che il Consiglio superiore non è escluso, secondo il testo approvato dal Senato, perché è previsto un concerto, un parere, un consiglio, di cui credo che si terrà conto. In ogni modo, la competenza del Consiglio superiore della magistratura non riguarda affatto l'istituzione degli uffici.

MAURO MELLINI. Certamente ciò è vero fino a quando la istituzione di uffici deve essere attuata per legge.

PIERLUIGI ONORATO. È possibile estendere tale competenza per analogia.

LUIGI DINO FELISETTI, *Relatore*. La analogia può essere invocata soltanto nel caso in cui si tratti di decidere quali sono i magistrati che compongono una determinata sezione e in generale sullo *status* dei magistrati. Non condivido quindi l'eccezione di costituzionalità formulata dal collega Onorato, perché a parere del relatore il provvedimento è corretto dal punto di vista costituzionale.

Concludo affermando che, nonostante la pregevolezza delle obiezioni formulate dal collega Rizzo e dai colleghi che hanno dichiarato di dividerne le opinioni su questa materia (anch'io di primo acchito mi sono trovato a riflettere su quello che ha detto, perché la questione è delicata ed interessante), nella condizione attuale il provvedimento non merita questa censura, per cui il relatore ne raccomanda l'approvazione nel testo che ci è pervenuto dal Senato.

LUCIANO BAUSI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Onorevole presidente, mi sembra che possiamo dividere le nostre considerazioni in due momenti diversi. Un primo momento, che ci vedé fondamentalmente tutti d'accordo, è nella constatazione della lunghezza e della inadeguatezza dell'*iter* legislativo per l'istituzione di sezioni di corti d'assise, che è stata richiamata dallo stesso relatore, che ringrazio per l'approfondimento della sua relazione e della sua replica. Ritengo opportuno il richiamo che è stato fatto alla istituzione di una sezione di corte d'assise a Roma, per la quale il disegno di legge fu presentato nel febbraio del 1982, ma il provvedimento giunse alla definizione soltanto un anno dopo; nel frattempo 134 nuovi processi si erano addensati sul tavolo di chi avrebbe dovuto giudicare e, quando fu approvata la legge per l'istituzione della prima sezione di corte d'assise

se di Roma, fu necessario contemporaneamente predisporre un ulteriore disegno di legge per altre due sezioni di corte d'assise.

In definitiva, mi pare che tutti siamo d'accordo circa l'esistenza del problema. Mi sembra anche che siamo d'accordo sulla prospettiva che sta al di sopra della serie di provvedimenti che sono all'esame delle Commissioni giustizia della Camera e del Senato, cioè che tutti i problemi della giustizia, compresi quelli della detenzione preventiva e della durata di essa, si riducono fundamentalmente se si riduce la durata dei processi, per cui l'eliminazione di ogni tempo morto nella celebrazione dei processi non può che essere guardata positivamente.

Sulla base di queste considerazioni, il Governo ha presentato il disegno di legge all'esame della Commissione, approvato con alcune modifiche dal Senato.

Mi pare che fundamentalmente l'obiezione formulata trovi tutti sensibili, perché nessuno pensa di dar corso ad un provvedimento che domani potrebbe essere in qualche modo insidiato da dubbi di costituzionalità, perché grave sarebbe aver risolto il problema con una conclusione più grave del male. Mi sembra però che, in effetti, le considerazioni che sono state formulate fino a questo momento siano tali da cancellare le preoccupazioni dell'onorevole Rizzo, che apprezzo, perché ben lo conosco e perché so quanto le sue considerazioni siano ben riflettute. Però occorre tener presente che non siamo di fronte alla istituzione di un ufficio giudiziario, ma di sezioni di un ufficio che già esiste; quindi, siamo soltanto in quella fase organizzativa che non può non essere propria del ministro, tanto è vero che questo articolo 10, che giustamente è stato richiamato dall'onorevole Felisetti a proposito delle competenze del Consiglio superiore, afferma: «...dà pareri su disegni di leggi concernenti l'ordinamento giudiziario, l'amministrazione della giustizia e su ogni altro oggetto comunque attinente alle predette materie». Insomma, c'è una distinzione sulla competenza, che è direttamente del Consiglio su-

periore in alcune ipotesi, che è di parere in altre, mentre in altre ancora è di deliberazione. Secondo me, indubbiamente, si verte in questa seconda parte, talché, anziché parlare di disegno di legge, parlerei di provvedimenti amministrativi.

D'altra parte, c'è stata un'invocazione piuttosto ampia di delegificazione. Per quanto possibile, proprio in queste materie, che in ultima analisi hanno una necessità di leggi abbastanza elementari, ed equiparando al provvedimento legislativo previsto dall'articolo 10, secondo comma, il provvedimento amministrativo, si chiede al Consiglio superiore quello che l'articolo 10 dell'ordinamento giudiziario prescrive, in altri termini si chiede il parere del Consiglio superiore.

Mi sembra, in definitiva, che nel suo insieme il provvedimento non presenti problemi di incostituzionalità, bensì di coerenza con il disegno politico che ha trovato concordi le Commissioni che sovraintendono al settore della giustizia dei due rami del Parlamento. Mi sembra altresì che il provvedimento serva obiettivamente a snellire quei tempi morti dei processi, che ne costituiscono forse l'aspetto più preoccupante.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

Dopo l'articolo 2 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«ART. 2-bis. — (Costituzione in sezioni delle Corti d'assise e delle Corti d'assise d'appello). — Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro e sentito il Consiglio superiore della magistratura, possono essere costituite nel medesimo circolo più sezioni delle Corti d'assise e nel medesimo distretto più sezioni delle Corti d'as-

sise d'appello istituite ai sensi degli articoli 1 e 2.

Con identiche modalità si provvede alla soppressione delle sezioni non più necessarie ».

Gli onorevoli Rizzo, Onorato e Mannuzzu hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1, al primo capoverso, sostituire le parole: « con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro e sentito il Consiglio superiore della magistratura », con le seguenti: « con decreto del Presidente della Repubblica, controfirmato dal Ministro di grazia e giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura ».

ALDO RIZZO. Signor presidente, vorrei illustrare brevemente l'emendamento che ho presentato insieme con i colleghi Onorato e Mannuzzu. Non voglio ripetere l'ampia discussione che c'è stata, ma vorrei mettere in evidenza soltanto alcuni punti, prima fra tutti il carattere profondamente innovativo della disposizione. Vorrei ricordare che per quanto concerne la formazione di sezioni, con riferimento a tutti gli uffici giudiziari, cioè preture, tribunali, corti d'appello, attualmente si provvede con delibera del Consiglio superiore della magistratura (si tratta delle cosiddette « modifiche tabellari ») e tale provvedimento del Consiglio superiore della magistratura viene riversato in un decreto presidenziale.

In definitiva allo stato attuale, in sintonia con quanto disposto dall'articolo 7 dell'ordinamento giudiziario, ogni provvedimento che attiene alla formazione di nuove sezioni di un ufficio giudiziario o alla soppressione di sezioni, si assume « previa delibera » del Consiglio superiore della magistratura e quindi con successivo provvedimento presidenziale.

Questa è la realtà. Approvando l'articolo 1 si realizzerebbe una grande innovazione, quella consistente nell'intervento del

ministro di grazia e giustizia anche per quanto concerne la costituzione di corti d'assise; per queste ultime, com'è noto, esisteva una riserva di legge, mentre per tutti gli altri uffici era previsto il provvedimento adottato dal Consiglio superiore della magistratura. Tale circostanza, a mio avviso, è in contrasto con un principio costituzionale. Mi spiego con un esempio: approvando l'articolo 1 così com'è si potrebbe verificare che con atto del Governo, nella persona del ministro di grazia e giustizia, potrebbe essere soppressa una sezione di corte d'assise incidendo automaticamente sul principio sancito dall'articolo 25 della Costituzione, nel senso, cioè, che il Governo andrebbe ad incidere direttamente sulla giurisdizione, sulla scelta dei magistrati che devono portare avanti un certo processo. A mio parere, si tratta di una patente violazione — ripeto — del principio sancito all'articolo 25 della Costituzione. Perché affidare al Governo competenze che, fino ad oggi, sono state del Consiglio superiore della magistratura o, per le corti d'assise, del Parlamento?

Invito, pertanto, il Governo a riflettere in merito e ad accogliere l'emendamento da me presentato.

CARLO CASINI. Nel corso del mio intervento nell'ambito della discussione sulle linee generali avevo preannunciato che sull'argomento oggetto dell'attuale discussione avrei svolto un approfondimento.

Ho apprezzato particolarmente la penetrante replica del relatore, che mi ha convinto, mentre avevo indicato, sia pure come « seconda trincea », come elemento principale del voto favorevole del gruppo democratico cristiano, l'urgenza del provvedimento; ora, dopo aver ascoltato quella replica, sono tranquillo anche nel merito.

Per razionalizzare la materia, vorrei ricordare che sono state poste questioni di costituzionalità e questioni d'opportunità, purtroppo non ben distinte tra loro. In merito alle questioni di costituzionalità, sono stati richiamati vari articoli della nostra Carta costituzionale e, in particolare, il collega Onorato ha ricordato l'articolo 110, secondo il quale « Ferme le compe-

tenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia ». Tale argomento mi pare del tutto insussistente, perché bisogna definire cosa sia « l'ufficio »: esso è l'organo, non la sezione dell'organo, al cui riguardo l'articolo 110 della Costituzione non stabilisce alcuna riserva di legge. La riprova di quanto ho detto la si può trovare nelle argomentazioni di coloro che sostengono l'emendamento presentato, quando affermano che spetta al Consiglio superiore della magistratura ripartire le varie persone nelle corti d'appello.

In secondo luogo, è stata sottolineata la riserva che la Costituzione porrebbe a favore del Consiglio superiore della magistratura. In proposito ricordo di essermi già espresso: tale riserva è, infatti, attinente alle gerarchie dei magistrati e non riguarda l'organizzazione dei servizi che è anche il modo di strutturarsi dell'organo ufficio. Resta, quindi, un problema di opportunità, non di ordine costituzionale.

È stato osservato che, per quanto riguarda l'organizzazione interna delle sezioni delle corti d'appello, dei tribunali e delle preture oggi occorre non un parere, ma una deliberazione del Consiglio superiore della magistratura e, nel caso in oggetto, si prevede un'eccezione; è stato, altresì, sottolineato che già ora esistono situazioni di eccezionalità, tant'è vero che per le corti d'assise esiste una riserva di legge ed è esclusa la competenza a provvedere del Consiglio superiore della magistratura. Pertanto, esistendo già una situazione differenziata, vale la pena di valutare se non sia opportuno prevedere una diversità anche nella disciplina che andiamo ad approvare.

D'altronde, i criteri generali, quali emergono dalla Costituzione e dalla legge istitutiva del Consiglio superiore della magistratura sono chiari: le garanzie per i magistrati e tutto ciò che a questo è collegato spettano al Consiglio superiore della magistratura, mentre la organizzazione dei servizi spetta al Governo. Tra l'altro, bisogna ricordare che le corti d'assise pre-

sentano una particolarità rispetto agli altri organi giudiziari, cioè la partecipazione popolare. Come è noto, in tali tipi di organi i tre quarti dei giudici sono popolari, il che evidentemente richiede un tipo di intervento che diversifichi la situazione rispetto a quella esistente all'interno della magistratura ordinaria. Per le ragioni che ho esposto, il gruppo della democrazia cristiana voterà contro l'emendamento proposto.

FRANCO RUSSO. Vorrei innanzitutto osservare che le argomentazioni testé portate dall'onorevole Casini per confutare quelle precedentemente esposte dal collega Rizzo servono invece ad avvalorare la valenza di queste ultime. Mi sembra, infatti, incongruo che con il sistema vigente si attribuisca grande importanza all'organizzazione degli uffici giudiziari, tanto che in materia è prevista o la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura o una riserva di legge; ora, invece, l'intervento, sia per quanto riguarda le corti d'assise, sia per ciò che concerne le sezioni, viene affidato ad un atto amministrativo. Sarebbe, a mio avviso, auspicabile una previsione di un intervento che piuttosto potenzi le garanzie per l'organizzazione degli uffici giudiziari, oltre al fatto che si potrebbe cogliere l'occasione del provvedimento in discussione per potenziare anche la funzione di autogoverno della magistratura. Da ultimo vorrei osservare che il mutamento dell'organizzazione interna dell'organo giudiziario evidentemente non può che modificare l'espletamento della funzione giurisdizionale.

Per tali motivi voterò con molta convinzione a favore dell'emendamento presentato dall'onorevole Rizzo.

ANTONIO TESTA. Vorrei limitarmi a fare una semplice osservazione, poiché ritengo che i problemi attinenti al tema in discussione siano stati già sufficientemente focalizzati. Nella materia oggetto della presente deliberazione bisogna sempre tener presente che non si possono confondere le garanzie che attengono al

modo di esercizio della funzione giurisdizionale con le questioni che, invece, sono proprie dell'organizzazione del servizio giudiziario, tanto più che ciò coinvolge, ad esempio, problemi di carattere finanziario. Le questioni di cui ci stiamo occupando sono attinenti all'organizzazione del servizio e comportano, quindi, interventi strutturali e di ordine finanziario sulle persone e sugli stabili. Su questo non credo possano esservi dubbi: basterebbe non pagare gli stipendi ai giudici popolari perché questi si ammalino. Quello che non è possibile, comunque, è prefigurare una sorta di spartiacque nell'ambito dell'attività di controllo del Governo, dato che certe funzioni della magistratura vanno considerate sulla base del modo in cui si esercitano le varie funzioni che sono tra loro ontologicamente diverse.

La norma di cui ci stiamo occupando rappresenta sicuramente un salto di qualità nell'ambito dell'organizzazione del servizio. Anche se certi ragionamenti possono apparire affascinanti dal punto di vista intellettuale, non mi sembra però possibile prefigurare un potere di intervento del Consiglio superiore della magistratura nella gestione dei bilanci del Ministero, pensando che, altrimenti, non avrebbe autonomia decisionale. Questa, secondo me, sarebbe la conseguenza della eventuale approvazione dell'emendamento del collega Rizzo: non dico che sia sbagliato un ragionamento di questo tipo, ma solo che è in contraddizione con lo stato delle strutture e con l'attuale disciplina vigente in materia.

Personalmente ritengo che la soluzione prospettata dal disegno di legge rappresenti il solo modo rapido e funzionale per risolvere i problemi attualmente sul tappeto, perché l'autorità di Governo dovrà farsi carico di essi e, soprattutto, di quelli connessi alle sedi e al personale, vale a dire di quelli più strettamente finanziari. Se ammettiamo, per così dire, una spaccatura di potere creiamo una divaricazione e non un servizio funzionale. Per questa ragione credo che l'articolo di cui si discute debba essere approvato nel testo originario, anche se le

osservazioni dei colleghi sono condivisibili in via di principio.

SALVATORE MANNUZZU. Tutti conosciamo quale sia la situazione attuale: l'istituzione di nuove corti d'assise deve avvenire per legge, mentre la formazione delle cosiddette « tabelle », cioè la suddivisione degli uffici giudiziari in sezioni, è deliberata dal Consiglio superiore. Qual è la proposta innovativa presentata dal Governo? Le nuove sezioni di corti d'assise e quelle esistenti sono create o soppresse non più con legge ma con un provvedimento dell'esecutivo, passando così dalla massima garanzia, cioè quella legislativa, a provvedimenti che di fatto eliminano proprio quelle garanzie previste dalla Costituzione ai fini della formazione degli uffici giudiziari o della soppressione di quelli esistenti.

Non penso che le preoccupazioni relative al bilancio, testé prospettate dal collega Testa, siano sufficienti a farci superare le altre, relative proprio a questo mutamento di garanzie. La questione non è infatti quella di assumere nuovi magistrati, ma di dividere o sopprimere uffici e ciò non comporta assolutamente questioni di spesa particolarmente rilevanti. Inoltre, se valesse questa obiezione relativa ai bilanci, il provvedimento di cui ci stiamo occupando dovrebbe essere rimesso all'esecutivo: in questo caso, però, si assottiglierebbero in maniera preoccupante le garanzie sostanziali degli atti giurisdizionali, visto che l'esecutivo potrebbe preconstituire collegi, istituendo nuove sezioni o sopprimendo alcune tra quelle esistenti. Esperienze recenti dimostrano che preoccupazioni di questo tipo non sono infondate e proprio per questo motivo, al Senato, è stato proposto e votato un emendamento firmato non soltanto dal gruppo della sinistra indipendente, ma anche da quello comunista e che ha trovato sensibili sia il presidente della Commissione, senatore Vassalli, sia il gruppo liberale che si sono espressi a favore di soluzioni che privilegino l'uniformità istituzionale nella soppressione o istituzione di nuove sezioni.

Per queste ragioni mi pare che votare favorevolmente l'emendamento da noi presentato risponda soprattutto ad esigenze di compatibilità istituzionale e non soltanto politiche.

MAURO MELLINI. Signor presidente, credo che ancora una volta, in nome di una emergenza, si sorvoli su questioni di principio, anzi, per meglio dire, si creino le condizioni per la fissazione di principi nuovi che, per avventura, hanno natura costituzionale.

Non starò qui a ripetere quello che hanno detto diversi colleghi e per ultimo l'onorevole Mannuzzu che ha riassunto puntualmente la situazione attualmente esistente, ricordando in particolare che la suddivisione di tutti gli uffici giudiziari per sezioni viene operata dal Consiglio superiore della magistratura. Non è prevista una specifica riserva di legge, ma il Consiglio in pratica provvede predisponendo apposite tabelle. Tutti sappiamo che le corti di assise non si dicono « divise in sezioni » ma si dicono I, II, ecc. a causa di un residuo storico che prevedeva una non pluralità delle stesse dato il carattere particolare della convocazione, che era un fatto straordinario. C'è poco da fare, quindi, onorevoli colleghi ed è inutile tirare fuori gli argomenti che ho ascoltato dal relatore e da altri in favore del testo del Senato, perché resta comunque il fatto che per la prima volta si inserisce, tra l'istituzione per legge dell'ufficio e la deliberazione del Consiglio superiore per quella organizzazione relativa alla ripartizione dell'ufficio medesimo, un *tertium non datur* che è in questo caso rappresentato dall'intervento del potere esecutivo. In questo modo quella che fino ad oggi era riserva di legge e competenza del Consiglio superiore - e poco importa se si tratta di un principio costituzionale - si trasforma in qualcosa d'altro. Si potrebbe obiettare che, in merito alla competenza del Consiglio superiore, non vi è riserva, ma nessuno ha mai avuto dubbi che, laddove non c'è riserva di legge, per la ripartizione degli uffici giudiziari, quindi anche delle corti

di assise, la competenza fosse del Consiglio e non del Ministero di grazia e giustizia.

Le argomentazioni succedutesi questa mattina sono diventate man mano più preoccupanti ed allarmanti perché, se si è partiti dall'ammissione della necessità di uno « strappo », si è arrivati a giustificarlo con l'esigenza di far presto, cosa alla quale io sono assolutamente contrario. A questo punto i colleghi Testa, Felisetti e Casini hanno teorizzato che la ripartizione delle corti d'appello e dei tribunali debba essere fatta dal ministro di grazia e giustizia. Credo che questo sia un fatto grave. Avete istituito la Commissione per le riforme istituzionali, discutete di questi fatti e, sia alla Camera sia al Senato, volete risolvere tutto in sede legislativa, sorvolando su questioni di fondo.

Mi rivolgo particolarmente ai colleghi comunisti, i quali sono stati sostenitori delle prerogative del Consiglio superiore della magistratura, particolarmente sensibili e allarmati ogni volta che queste potessero essere intaccate e che ancora una volta, mi pare, di fronte alla paura che si dica che viene creato un ostacolo a queste contingenze che nessuno nega, si adattano a venire meno ad una posizione rispetto alla quale poi potremmo trovarci di fronte ad ulteriori dilatazioni di questa breccia aperta, di questo *tertium* che si inserisce fra i due procedimenti di cui ho parlato prima. Questo è un fatto grave. Abbiamo avuto sempre per una emergenza un fatto gravissimo: oggi nella Corte di cassazione vi è un magistrato, fra quelli che stavano lì con l'ermellino alla inaugurazione dell'anno giudiziario, che non è nominato dal Consiglio superiore della magistratura, ma dal ministro della difesa. Ciò in seguito ad una decisione delle sezioni unite della Corte di cassazione, che è autolesionista, in quanto afferma che i procuratori generali della Cassazione possono essere estranei alla magistratura ed essere nominati da qualunque autorità come « estranei » che partecipano all'amministrazione della giustizia. Questo è di una gravità estrema.

Credo che pochi conoscano questa decisione che metto a vostra disposizione.

Per quanto riguarda le conseguenze, a preoccupare (credo sia stato ricordato dal collega Onorato) non è tanto il caso dell'istituzione quanto, circa l'evidenza dell'incidenza del potere esecutivo sul giudice naturale, quello della soppressione. Faccio un esempio: vi sono due sezioni di corte d'assise e una di queste è presieduta dal magistrato che il potere esecutivo ritiene scomodo. Allora il potere esecutivo, con il parere non vincolante del Consiglio superiore, sopprime una delle sezioni e quel magistrato va a spasso, salvo poi a restituirlo di nuovo quando le condizioni cambiano. Sappiamo che le corti d'assise si prestano a questi provvedimenti, perché adesso si dice che il loro lavoro è a pieno ritmo, ma normalmente sono istituite con la previsione di alti e bassi nei ritmi di lavoro. Quindi, credo che dobbiamo prestare attenzione a questo aspetto, tenendo presente che siamo in sede legislativa e siamo confortati dal parere della I Commissione affari costituzionali. All'onorevole Riz, che ne è stato presidente, dobbiamo dire che, per quanto riguarda gli aspetti anche di natura costituzionale attinenti all'ordinamento giudiziario, la I Commissione in qualche modo è tranquilla, perché tali aspetti sono tradizionalmente trattati, approfonditi, curati ed elaborati dalla Commissione giustizia.

Signor presidente, credo che dobbiamo fare i conti con l'altra questione prospettata dall'onorevole Onorato. Se, diversamente da quello che ha fatto la Corte di cassazione per il *missus dominicus* del Ministero della difesa, qualche corte d'assise, e non soltanto questa, dovesse sollevare la questione di costituzionalità, si aprirebbe una questione che, oltre agli inconvenienti pratici, solleverebbe un problema politico grave, e tanto più grave per quanto riguarda la responsabilità di questa Commissione, perché una questione così rilevante avrebbe richiesto l'assunzione di responsabilità del Parlamento, nel momento in cui questi problemi,

sotto altri profili indubbiamente connessi, vengono agitati nella Commissione per le riforme istituzionali con una virulenza di accenti in relazione al dibattito politico. Allora credo che dovremmo pentirci di esserci mossi in questo senso. Vorrei fare appello soprattutto a quanti ritengono che dal punto di vista politico non sia opportuno ritardare di qualche giorno l'approvazione del provvedimento, dicendo che non soltanto la questione è grossa, ma che sarebbe anche un gravissimo errore ripetere quello che è stato fatto in altre occasioni per la cosiddetta « emergenza » che, poi, in questo caso non s'impone assolutamente, perché, tutto sommato, si tratta di dieci giorni. È molto grave che non si possano perdere dieci giorni per fare attenzione, di fronte ad un problema di questa portata, a non creare conflitti con il Consiglio superiore. Credo che a questo punto dobbiamo porci il problema del Consiglio superiore, che non so se si sia espresso al riguardo.

PIERLUIGI ONORATO. Non è stato consultato.

MAURO MELLINI. Mi pare di enorme gravità non aver chiesto il parere del Consiglio superiore su questo provvedimento. Si rischia di aprire un conflitto di cui ci dovremmo pentire tutti, perché una situazione di questo genere finisce col diventare oggetto di questioni davanti alla Corte costituzionale, con quel che segue.

GIULIO MACERATINI. Mi pare che questa mattina stiamo analizzando in maniera eccessiva il ruolo del Consiglio superiore della magistratura, che personalmente non mi ha mai entusiasmato, almeno per come in concreto si è svolto.

Mi pare che il problema debba essere ricondotto in termini molto semplici: o c'è una riserva di legge, e allora stiamo compiendo un lavoro inutile, o non c'è e allora possiamo andare avanti su questa strada. A mio avviso, mettendo le parole « sentito il Consiglio superiore della magistratura », si dà un impulso pieno e denso di valore e di significato: il mi-

nistro non si diventerà certo ad assumere provvedimenti difformi dai pareri del Consiglio superiore della magistratura. Sono preoccupazioni che mi paiono eccessive e alquanto strumentali, questo senza vulnerare la buona fede di chi non è d'accordo con la mia opinione.

Sono preoccupato per le polemiche che sono seguite all'approvazione del provvedimento sulla riduzione dei termini della carcerazione preventiva. Non vorrei che con il ritardo di questo provvedimento, che è necessariamente connesso a quello, si incentivassero le censure rivolte appunto alla riduzione dei termini della carcerazione preventiva, provvedimento sostenuto anche dalla parte politica alla quale appartengo.

Occorre celebrare rapidamente i processi e per far ciò occorre istituire rapidamente le necessarie sezioni di corte d'assise, altrimenti le polemiche di coloro i quali sono contrari alla riduzione dei termini della carcerazione preventiva, che la Camera dei deputati ha votato, acquisteranno una loro consistenza. Infatti, se i processi non vengono portati rapidamente a termine, ci può essere il rischio che vengano scarcerati migliaia di delinquenti.

È un aspetto politico che mi preme sottolineare in questo momento, quando, oltre all'aspetto tecnico, da qualche parte nella discussione è emerso anche l'aspetto politico.

In definitiva, penso si possa approvare l'articolo 1 del testo trasmessoci dal Senato, respingendo l'emendamento Rizzo.

MICHELE CIFARELLI. Signor presidente, onorevoli colleghi, condivido molte delle argomentazioni che sono già state svolte, ma ritengo di avere il dovere di prendere una posizione. Non si tratta, come ha sostenuto il collega Mellini, di rinviare la decisione finale di una settimana o dieci giorni, perché, se così fosse, non sorgerebbe alcuna questione. Quanto poi ad una eventuale rimessione in Assemblea, faccio notare che al dibattito in quella sede parteciperebbero probabilmente soltanto i membri di questa Commissione e quindi ritengo inopportuno un tale pas-

saggio procedurale, stanti le ragioni d'urgenza che inducono a prendere una decisione nel corso della seduta odierna.

L'emendamento proposto dal collega Rizzo non mi convince, perché nella Costituzione non c'è un'espressa riserva di legge in proposito e quindi tale emendamento non soddisfa quelle esigenze.

Condivido invece le argomentazioni svolte dal relatore e dal sottosegretario. È necessario a mio avviso non creare inutili complicazioni, indicando problemi che non esistono, ai fini della funzionalità e delle competenze del Consiglio superiore della magistratura.

Dal punto di vista pratico, osservo che sulla base del testo attuale del provvedimento al nostro esame, quando il ministro proporrà la costituzione di una sezione di corte d'assise, il Consiglio superiore della magistratura dovrà esprimere il suo parere, che potrà essere in contrasto con la proposta del ministro o potrà essere favorevole a quello che sarà poi il contenuto del decreto che sarà firmato dal Presidente della Repubblica e dal ministro di grazia e giustizia. Mi sembra quindi che le indicazioni dei colleghi si riferiscano ad una soluzione che non è adeguata al problema posto: poiché in materia non c'è una riserva assoluta di legge, l'emendamento non può essere approvato.

FRANCESCO MACIS. Signor presidente, onorevoli colleghi, credo che sia giusto sottolineare, anche con enfasi, argomenti, certamente complessi, come quelli che sono stati sollevati e che riguardano l'equilibrio fra gli organi costituzionali e i problemi di ordinamento. Ricordo, per comodità di ragionamento — certo non per ricordarlo ai colleghi, che su questo hanno già parlato ampiamente — che il nostro sistema costituzionale prevede un complesso di interventi e riserva alla legge l'istituzione degli uffici pubblici e quindi, in questo caso, delle sedi e delle circoscrizioni giudiziarie; riserva al Consiglio superiore della magistratura le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, i provvedimenti disciplinari nei ri-

guardi dei magistrati; invece, riserva all'esecutivo l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi giudiziari.

Allora, se questo è il complesso costituzionale e ordinamentale all'interno del quale ci dobbiamo muovere, il primo quesito al quale dobbiamo dare risposta è se questa materia può seguire la strada della delegificazione. Questo mi sembra il punto che ricordava il collega Cifarelli, ma è anche il punto dal quale molto correttamente è partito il collega Onorato. Se la risposta è affermativa - e ho già detto prima nell'intervento che il gruppo comunista è del parere che questa sia la strada da seguire - perché si è al di fuori della riserva di legge prevista dall'articolo 97, mi pare che assolutamente non si possa rientrare nella riserva della competenza del Consiglio superiore della magistratura. Infatti, l'articolo 105 della Costituzione ha un ambito ben delimitato e ben preciso. Tuttavia, vi è un problema che non è di carattere ordinamentale e questo spiega la ragione per cui al Senato, dove questo problema è stato posto nella discussione generale ed esaminato, sulla base di un apposito emendamento (anche in quella sede presentato dai colleghi della sinistra indipendente), nel lavoro svolto dal Comitato ristretto che colà è stato istituito, si è ritenuto, sotto questo profilo, di poterlo superare. Credo che questo spieghi anche perché nel Bollettino delle Commissioni del 2 febbraio non vi sia un minimo cenno della discussione svolta dai colleghi della I Commissione: questo non è avvenuto certamente per distrazione dei colleghi, ma proprio perché evidentemente questo specifico aspetto - credo - non comporta alcun problema.

Mi sembra invece che il problema sia di carattere politico e riguardi l'esigenza - e su ciò le risposte possono essere diverse - che questi organi costituzionali siano chiamati a concorrere su un piano tale che, in qualche modo, non intacchi il sistema di equilibri e di concorso che vi deve essere. Questo è il vero problema.

Allora, la dizione contenuta nel disegno di legge al nostro esame, che richia-

ma soltanto il parere del Consiglio superiore della magistratura e non la deliberazione, lede in qualche modo tale equilibrio? Io, personalmente, sono dello stesso avviso dei colleghi del mio gruppo che lo hanno affrontato al Senato e che hanno risposto negativamente; credo, però, che questa esigenza di un esame più complessivo di un'intera materia vi sia. Il problema di definire meglio i compiti, le funzioni del Consiglio superiore della magistratura e dello stesso Ministero in materia esiste, e non da oggi sono all'esame delle forze politiche proposte riguardanti la riforma del Consiglio superiore della magistratura o la sfera di intervento del pubblico ministero; ritengo che in quest'ambito e con una visione assai più generale dell'attuale debba essere risolto tale problema.

Per tale ragione, pur ritenendo che non vi sia alcuna violazione del nostro sistema non dico costituzionale, ma nemmeno ordinamentale, come qualche collega, con una certa enfasi, ha voluto rilevare, e ritenendo nel contempo giusta l'esigenza prospettata dal rappresentante della sinistra indipendente, pur non potendo condividere del tutto l'emendamento, il gruppo comunista si asterrà dalla votazione di esso.

LUIGI DINO FELISETTI, Relatore. Mi sembrano molto pertinenti le osservazioni che sono state svolte, in termini di buon diritto e di buon senso, dal collega Macis. Egli ha osservato che la riserva di legge, fino ad oggi, era relativa all'istituzione delle sezioni delle corti d'assise, mentre per le sezioni di tutti gli altri organi giudiziari attualmente non è prevista alcuna riserva di legge. Il problema viene risolto attraverso un meccanismo plurimo in cui concorrono parecchie volontà: quella del Capo dello Stato che emana il decreto, quella del ministro di grazia e giustizia che formula la proposta, quella del Consiglio superiore della magistratura che esprime un parere.

ALDO RIZZO. La proposta spetta al Consiglio superiore della magistratura.

LUIGI DINO FELISETTI, Relatore. Il fatto di chiamare « deliberazione » quella assunta dal Consiglio superiore della magistratura è, a mio avviso, improprio, poiché si tratta di un atto deliberativo di carattere interno all'organo, rispetto al quale questo esercita la funzione di riempire con dei nomi e delle destinazioni una « cornice » — la sezione già esistente o di una nuova istituzione — che è stata stabilita da altri e rispetto alla quale il Consiglio stesso ha solo funzione consultiva. D'altra parte, se accedessimo alla tesi opposta, arriveremmo a concludere che il potere decisionale di scelta circa l'istituzione di determinati uffici giudiziari spetterebbe al Consiglio superiore della magistratura, mentre la fase attuativa ed esecutiva tornerebbe ad essere di competenza del Capo dello Stato e del Governo, il che sarebbe evidentemente assurdo, poiché configurerebbe — questo sì — un rovesciamento delle attuali riserve di potere previste dal nostro ordinamento.

Per tali ragioni, associandomi ad altri colleghi, esprimo parere contrario sull'emendamento in questione, invitando, ove lo ritenessero possibile, i presentatori a ritirarlo.

LUCIANO BAUSI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Nell'associarmi alle conclusioni cui è pervenuto il relatore, desidero osservare che, dalla lettura degli atti del Senato riguardanti la seduta della Commissione giustizia di quel ramo del Parlamento, non mi pare si evinca quanto i colleghi hanno sottolineato. Comunque, avendo già espresso in sede di discussione sulle linee generali il mio parere in merito, ribadisco l'avviso negativo del Governo all'emendamento presentato dall'onorevole Rizzo.

PIERLUIGI ONORATO. Propongo un rinvio della discussione al fine di prendere contatti con il Consiglio superiore della magistratura. Faccio presente, signor presidente, che, per argomenti che avevano minore attinenza di quanta ne abbia quello in discussione con la competenza di tale organo, ne abbiamo ugualmente

richiesto il parere che è sempre stato molto articolato e chiarificatore.

Devo ammettere che nel fare questa proposta provo un certo disagio perché mi rendo conto, se non della compattezza della maggioranza, della sua solidarietà nell'argomentare in ordine al contenuto del disegno di legge. Mi si consenta di dire a questo proposito — e lo faccio perché penso che il problema debba essere impostato con la massima correttezza — che, forse, qualcuno di noi non ha meditato abbastanza sul significato dell'articolo 97 della Costituzione che fissa una precisa riserva di legge per l'organizzazione degli uffici e, quindi, anche delle sezioni degli uffici. La giurisprudenza in materia, poiché l'articolo 97 contiene la locuzione « secondo disposizioni di legge », considera tale riserva di legge relativa e non assoluta. Questo significa che l'organizzazione degli uffici, anche di quelli giudiziari, deve avvenire o sulla base di disposizioni e provvedimenti di legge, così come accadeva per le corti d'assise e le sezioni, ovvero secondo i criteri stabiliti dalla legge, sostituendo così la disciplina diretta della legge con un'altra, indiretta, che affida l'organizzazione degli uffici ad organi diversi dal Parlamento. Mi chiedo, però, se si possa attribuire questa competenza — che, appunto, non è più del Parlamento — ad un organo che offre minori garanzie di quello che normalmente interviene sulle sezioni dei tribunali e delle preture, cioè il Consiglio superiore della magistratura.

Questo è il problema politico sul quale invito tutti i gruppi a riflettere, in particolare quello comunista. È certo, comunque, che si tratti di un problema esclusivamente politico? Non è forse anche costituzionale? Secondo me lo è, perché chiama in causa le disposizioni di cui agli articoli 3, 25, 101 e 104 della Costituzione. Non dobbiamo dimenticare che l'ideologia retrostante all'articolo 97 è di tipo liberale, preoccupata di evitare che « il monarca assoluto », trasferendo funzionari e magistrati o riorganizzando gli uffici, violasse i diritti ci-

vili, il principio di eguaglianza del giudice naturale e quello della sottoposizione — così come stabilito dall'articolo 101 — del giudice soltanto alla legge, senza alcun diaframma burocratico. Con il provvedimento in esame, invece, si crea proprio un diaframma di questo tipo rappresentato dal ministro. Il collega Cifarrelli faceva notare che il Consiglio superiore della magistratura viene ugualmente sentito; questo parere, però, non è previsto come vincolante. Quella che viene chiamata in causa, cioè, è la responsabilità del ministro il quale controfirma il decreto del Presidente della Repubblica.

Questi sono, secondo me, i termini corretti in cui il problema va impostato; su di essi si dovrebbe riflettere con cura, proprio per il disagio che provo nell'introdurre questi argomenti, chiedo che almeno si ascolti il Consiglio superiore della magistratura. Fare ciò, infatti, rappresenta quel minimo di correttezza istituzionale cui è necessario improntarsi quando si affrontano questioni di questo tipo; inoltre, a seconda di come noi oggi ci comporteremo e di quello che decideremo, condizioneremo le decisioni che in futuro potranno essere assunte in ordine al rapporto tra Consiglio superiore della magistratura e ministro.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 41 del regolamento sulla richiesta di rinvio avanzata dall'onorevole Onorato possono parlare un oratore contro ed uno a favore.

Poiché nessuno chiede di parlare, la pongo in votazione.

(È respinta).

Pongo in votazione l'emendamento Rizzo ed altri all'articolo 1.

(È respinto).

PIERLUIGI ONORATO. Dichiaro che il gruppo della sinistra indipendente si asterrà dalla votazione dell'articolo 1 perché, pur condividendo il principio della delegificazione per la creazione delle sezioni delle corti d'assise e delle corti d'assise

d'appello, crediamo che tale principio venga applicato oggi in una maniera non corretta, in quanto si assegna al ministro, anziché al Consiglio superiore della magistratura, il potere di organizzazione di tali uffici giudiziari, e perché la scelta legislativa che oggi la Commissione sta compiendo solleva, oltre che dubbi di natura politica, dubbi di costituzionalità.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo pervenuto dal Senato.
(È approvato).

Poiché ai successivi tre articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 2.

Dopo l'articolo 6 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 6-bis. — (*Variazioni al numero dei giudici popolari*). — Con il decreto di cui all'articolo 2-bis sono apportate le necessarie variazioni al numero dei giudici popolari da comprendere nelle liste generali previste nel successivo articolo 23 ».

(È approvato).

ART. 3.

Dopo l'articolo 28 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 28-bis. — (*Formazione dei collegi delle sezioni*). — Se la Corte d'assise o la Corte d'assise d'appello è divisa in sezioni, agli adempimenti previsti dagli articoli 25, 26, 27 e 28 procede per ciascuna sezione convocata il presidente della stessa.

Qualora uno stesso giudice popolare sia estratto per la composizione di più sezioni, prevale l'estrazione relativa alla composizione della sezione che ha il numero d'ordine più basso ».

(È approvato).

ART. 4.

Dopo l'articolo 39 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 39-bis. - (Disposizioni per il funzionamento delle sezioni). — Quando la Corte d'assise o la Corte d'assise d'appello è divisa in sezioni, il decreto di convocazione è emesso dal presidente della Corte d'appello separatamente per ciascuna sezione che è necessario convocare.

Il presidente della Corte d'appello determina i procedimenti di competenza di ciascuna sezione.

Il decreto di citazione a giudizio è emesso dal presidente della sezione competente ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

I numeri 2) e 3) dell'articolo 543 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

« 2) se è annullata la sentenza di una Corte d'assise d'appello o di una Corte d'appello, il giudizio è rinviato rispettivamente ad un'altra sezione della stessa Corte o, in mancanza, alla Corte più vicina;

3) se è annullata la sentenza di una Corte d'assise, di un tribunale o di un pretore, il giudizio è rinviato rispettivamente ad un'altra sezione della stessa Corte o dello stesso tribunale o, in mancanza, alla Corte o al tribunale dello stesso distretto più vicini ovvero alla più vicina pretura dello stesso circondario, anche se la pretura in cui fu pronunciata la sentenza annullata è divisa in più sezioni o ha sedi distaccate; ».

Gli onorevoli Trantino e Maceratini hanno presentato il seguente emendamento:

Al capoverso, punto 3), sopprimere le seguenti parole: « anche se la pretura in

cui fu pronunciata la sentenza annullata è divisa in più sezioni o ha sedi distaccate ».

VINCENZO TRANTINO. Credo che il testo dell'articolo 5 sia un infortunio formale perché è strano, anomalo ed illogico che, mentre per tribunali o corti d'assise è previsto il rinvio ad altre sezioni delle stesse, per le preture, che sono molteplici, si deve prevedere il rinvio alla sede più vicina, intasando così il lavoro di preture asfittiche o di borgo. Per queste considerazioni crediamo che l'eliminazione renda la *par condicio* fra tutte le sedi giudiziarie.

MAURO MELLINI. Sono convinto che l'articolo finirà coll'incidere gravemente sulla rilevanza e sull'effettiva conclusione della previsione di un giudizio di rinvio a seguito del giudizio di Cassazione, perché prevede come normale il rinvio ad altra sezione dello stesso organo che ha emesso la sentenza annullata, previsione che fino ad oggi è soltanto eventuale, potendo la Corte di cassazione scegliere fra il rinvio ad altra sezione o ad un organo giudiziario viciniore, senza la determinazione di quale. Signor presidente, stabilendo che il giudizio debba essere rinviato alla stessa sezione, in realtà si rinvia allo stesso giudice. In tribunali e corti di appello vi sono la sezione civile, penale e promiscua. Mi è capitato talvolta, in giudizi di rinvio davanti alla sezione promiscua della corte d'appello di Firenze, quando la corte d'appello era composta di cinque magistrati, di vedere alzare tre magistrati che avevano fatto parte del collegio che aveva emesso la sentenza annullata. Lasciamo perdere le corti d'appello, ma nei piccoli tribunali, malgrado la divisione in sezioni, i magistrati, come si suol dire, sono « pappa e ciccia ». Quindi, in pratica, si rinvia il giudizio allo stesso organo. Che si faccia cattivo uso di questa norma, è un altro discorso, ma che la Corte di cassazione, di fronte a questioni delicate, rimandi davanti ad un altro organo è cosa elementare: vi sono fatti che lo impongono, perché è impossibile rimandare allo stesso membro. Ho fatto l'esempio

grave di sentenze che vengono annullate in presenza di situazioni che, in qualche modo, fanno pensare che ci sarebbe stata l'opportunità di una astensione per legittima suspicione. In questa atmosfera è maturata una sentenza che, ritenuta nulla dalla Cassazione, comporta un giudizio di rinvio che deve essere fatto obbligatoriamente presso un'altra sezione.

Per quanto riguarda poi il principio della distanza chilometrica per determinare quale sia il giudice più vicino, faccio rilevare al collega Trantino (la mia considerazione è opposta alla sua) che l'emendamento non sarebbe sufficiente, perché, togliendo quell'inciso, rimarrebbe sempre il fatto che il giudizio deve essere mandato davanti ad altra pretura.

Questo è il problema. Già la Cassazione annulla poco, se poi quel poco che annulla lo rimanda davanti allo stesso giudice, togliamo contenuto pratico e possibilità di effettiva incidenza ad una fase processuale che tutti quanti ritengono dovrebbe essere validamente inserita e garantita nel nostro ordinamento.

ALESSANDRO REGGIANI. Il punto 3) dell'articolo 5 sottolinea una soluzione di carattere empirico, perché dal punto di vista astratto (la parola non è esatta, ma la uso per farmi comprendere) l'assoluta imparzialità e non influenzabilità di un giudizio precedente sono scarsamente tutelate nel caso in cui sia investita della conoscenza in sede di rinvio la sezione di uno stesso tribunale. Ma gli inconvenienti che pure possono accadere con l'introduzione di questa norma sono assai più gravi nel caso in cui si tratta di una sezione della stessa pretura, perché l'ufficio è molto più angusto, più ravvicinato sul piano dei rapporti personali e professionali. Quindi, sono sostanzialmente contrario all'emendamento, perché ritengo che sia maggiormente garantista la norma che prevede, in caso di rinvio, la devoluzione del giudizio ad una pretura viciniora.

ALDO RIZZO. Anch'io sono contrario all'emendamento. Capisco le motivazioni che

l'hanno ispirato, però mi pare sia da mettere in evidenza quanto ha detto il collega Reggiani, e cioè che non bisogna dimenticare che spesso, per quanto concerne le preture, ci troviamo dinanzi ad uffici giudiziari formati da pochissimi magistrati. Quindi, consentire che il rinvio sia fatto ad altra sezione della stessa pretura, in definitiva significherebbe far sì che il processo sia trattato dal collega della porta accanto, e credo che questo non sia opportuno. Problemi non si pongono per quanto concerne i tribunali e le corti d'appello, perché ci troviamo di fronte ad organi collegiali. Ritengo sia estremamente opportuna l'eccezione che è stata introdotta nell'articolo 5 con riferimento agli uffici di pretura, per cui è da escludere che il rinvio possa avvenire a favore di un'altra sezione dello stesso ufficio di pretura.

MICHELE CIFARELLI. Desidero dire poche parole, perché il collega Rizzo si è dilungato sul problema. Sono d'accordo con il collega Reggiani. Vorrei aggiungere che, nell'epoca del telefono e degli altri mezzi di comunicazione, è meglio evitare che il giudizio venga rinviato al collega della porta accanto. Condivido le osservazioni del collega Mellini. Pertanto, mi dichiaro contrario all'emendamento.

CARLO CASINI. Sono contrario all'emendamento per questa ragione: è chiaro che il legislatore, seguendo un orientamento di questi ultimi anni, intende rendere il più possibile automatici i meccanismi di passaggio da un giudice all'altro. Per quanto riguarda l'emendamento Trantino pressivo dell'ultima parte dell'articolo 5, che prevede il trasferimento del processo, in caso di annullamento, ad altro pretore del circondario, anche se la pretura *a quo* è divisa in sezioni, rilevo che si tratta di una disposizione già presente nel testo, per cui rimarrebbe, che ha evidentemente la volontà di adattare la rimessione alla natura particolare del pretore, organo individuale, che assume in sé tutte le funzio-

ni. Il collegio costituisce comunque una garanzia maggiore anche quando vi è la sezione.

LUIGI DINO FELISETTI, *Relatore*. In ordine all'articolo 5 sono sorte due questioni, una di principio e una di opportunità. La prima, che mi pare debba essere sottolineata, è quella relativa all'attuazione del principio del giudice naturale, per cui si prevede, regolamentando il tutto, che vi sia un giudice predestinato, che è quello indicato per il caso specifico. Questo è il punto principale da sottolineare: la regolamentazione di tale principio generale è fissata con criteri di ovvia opportunità, per cui, per quanto attiene agli uffici « grossi », quali sono le corti d'appello e i tribunali, si prevede che in sede di rinvio sia privilegiata la « sede-madre », ove vi sia un ufficio strutturato in più sezioni, poiché queste sezioni, in un ufficio giudiziario di una certa ampiezza, hanno un'autonomia tale da non poter essere considerati « quelli della porta accanto », mentre per quanto attiene le preture, per le considerazioni già svolte, derogando dalla regola di opportunità generale del giudice predestinato e di rinvio in una sezione diversa della stessa « casa-madre », si prevede che, anche laddove per caso la sentenza sia stata pronunciata in una pretura che sia divisa in più sezioni o che abbia sedi distaccate (i casi in cui ciò potrebbe avvenire sono pochi), il giudizio di rinvio si svolga nella pretura territorialmente più vicina dello stesso circondario.

Mi pare che in sostanza l'articolo 5 interpreti giustamente sia le questioni di principio che quelle di opportunità, per cui vorrei rivolgere al collega Trantino l'invito a ritirare l'emendamento, alla luce di quelli che sono stati gli apporti dati dai colleghi. Qualora il collega Trantino dovesse insistere, il parere del relatore sarebbe contrario.

LUCIANO BAUSI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo invita l'onorevole Trantino a ritirare l'emendamento.

VINCENZO TRANTINO. La differenza tra avvocati e magistrati è proprio che gli avvocati hanno l'umiltà di riconoscere che a volte le proprie proposte, magari dovute ad entusiasmo, sono sbagliate; i magistrati si affezionano a tal punto alle loro convinzioni che le mantengono fino al terzo grado! Per tale ragione, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

Dopo l'articolo 36 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, è inserito il seguente:

« ART. 36-bis. — Per determinare ai fini del giudizio di rinvio la Corte d'appello, la Corte d'assise d'appello, la Corte d'assise, il tribunale o la pretura più vicina, si tiene conto della distanza chilometrica ferroviaria, o se del caso marittima, tra i capoluoghi del distretto o, rispettivamente, del circolo, del circondario o del mandamento ».

Gli onorevoli Rizzo, Onorato e Mannuzzu hanno presentato il seguente emendamento:

Al capoverso, dopo le parole: « o se del caso marittima, » *aggiungere le seguenti:* « o stradale ».

L'onorevole Rizzo ritiene che sia possibile rinviare il provvedimento al Senato per questa modifica?

ALDO RIZZO. Signor presidente, nell'articolo 6 c'è una grossa lacuna: ci si è dimenticati che esistono anche le strade, soprattutto ci si è dimenticati che in alcuni casi fra gli uffici di pretura non esistono strade ferrate. Approvando quindi l'articolo così come è stato strutturato, rispetto a certe preture ci troveremmo in concreto nella impossibilità di determinare qual è la pretura più vicina, poiché non c'è la

strada ferrata e, ovviamente, non si può far ricorso al percorso marittimo. Si tratta di una dimenticanza: se non inseriamo che il riferimento in via subordinata va fatto anche alla distanza stradale, in concreto la disposizione non potrebbe trovare applicazione e non si saprebbe quale sia il giudice predestinato.

LUIGI DINO FELISETTI, *Relatore*. Il riferimento è implicito.

ALDO RIZZO. A mio avviso, non vi può essere un ricorso all'analogia: si tratta di prefissare il giudice naturale. Si tratta, in altri termini, di dare ottemperanza all'articolo 25 della Costituzione, come ha ricordato un momento fa l'onorevole Felisetti. La disposizione che precedentemente abbiamo approvato mira a dare piena attuazione al principio del giudice naturale, cioè predefinito, qual è il giudice competente per il rinvio. Se il testo dell'articolo 6 non viene modificato nel senso da noi indicato, non si sa in concreto qual è il giudice di rinvio con riferimento a quegli uffici di pretura che non hanno un collegamento ferroviario con le preture viciniori. Di queste preture ne abbiamo diverse, in Italia, signor presidente: questa è la ragione per la quale ho presentato l'emendamento.

MAURO MELLINI. Signor presidente, siamo arrivati alle ferrovie e alle strade. Mi è venuto in mente in questo momento che ci siamo dimenticati del caso di un doppio rinvio: è raro, ma a me è capitato.

VINCENZO TRANTINO. Nessuno ha resistito fisicamente a due rinvii!

PRESIDENTE. Ha ragione il collega Mellini circa il presupposto, solamente è chiaro che se ci sono due sole sezioni, la causa è assegnata a quella più vicina: è chiaro che non può andare alla stessa.

MAURO MELLINI. Se non si prevede espressamente, signor presidente, io non sono del parere che con la dizione attuale il problema venga risolto e non si crei la

questione di rimandare il processo alla sezione che già lo ha conosciuto o, altrimenti, di avere una sede alla quale la Cassazione debba effettuare il rinvio.

PRESIDENTE. Io le avevo dato la parola pregandola di dare un contributo sull'articolo 6, invece lei è ritornato all'articolo 5 che abbiamo approvato. Non posso consentirle di continuare il discorso sull'articolo 5.

MAURO MELLINI. Io ho fatto riferimento all'articolo 6: si potrebbe rinviare una volta alla sede più vicina per ferrovia, un'altra volta alla sede più vicina secondo il tracciato stradale.

PRESIDENTE. Si parla della distanza chilometrica ferroviaria, perché la ferrovia è un servizio dello Stato. Si capisce, ed è implicitamente compreso in questo concetto, che nel caso in cui non ci fosse ferrovia si prenderebbe in considerazione la distanza stradale. Questo è bene implicito, non credo che occorra dirlo. E in ogni caso, onorevole Rizzo, bisognerebbe dire: « ... in via subordinata, stradale », qualora non ci fosse la ferrovia dello Stato.

La invito a ritirare l'emendamento, che complica molto l'iter del provvedimento, il cui testo mi sembra sufficientemente chiaro: rimandare al Senato per una questione così ovvia, mi sembra eccessivo. Mi rivolgo a lei e al suo buon senso.

ALDO RIZZO. Signor presidente, mi trovo in grande imbarazzo. Non credo che si possa far ricorso all'analogia in questa materia. Io credo che si tratti di una vera e propria lacuna, che non so come potrà essere superata. Credo che per correttezza occorra mantenere l'emendamento.

CARLO CASINI. L'esigenza mi sembra che sia quella di avere un giudice predefinito, naturale. Il criterio può essere opinabile, posto che se ne ravvisi uno. Mi interessa poco che la distanza ferroviaria sia maggiore di quella stradale: può darsi che la ferrovia non passi nel paese sede di pretura, ma sarà co-

munque possibile attraversarlo con una strada oppure lo si raggiungerà dalla stazione ferroviaria più vicina.

LUGI DINO FELISETTI, *Relatore*. Mi colloco nella stessa direzione della preghiera rivolta dal signor presidente. A tal proposito voglio far osservare che l'articolo 6, in sede di determinazione dei criteri di distanza, è un'applicazione di un principio fissato dall'articolo 5. In altri termini, è in tale articolo che viene stabilito il principio generale della vicinanza ai fini del rinvio. Il riferimento dell'articolo 6, a mio avviso, riguarda la determinazione delle tariffe di trasferta, che viene effettuata sulla base degli indici ferroviari. Per questo l'articolo 5 stabilisce che la pretura di rinvio va individuata in una pretura dello stesso circondario. In definitiva, la pretura di rinvio è determinata dall'articolo 5, dopo di che la questione chilometrica è presa in considerazione in funzione della determinazione dei costi della trasferta.

Invito anche io l'onorevole Rizzo a ritirare l'emendamento perché non si creino condizioni di incertezza: il principio del rinvio alla sede più vicina è stabilito dall'articolo 5.

LUCIANO BAUSI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi associo all'invito, che è stato rivolto ai presentatori, di ritirare l'emendamento. In effetti, è stato adottato un criterio generalissimo per il quale la distanza chilometrica viene considerata un fatto convenzionale e serve per determinare la misura della trasferta. Comunque, se l'onorevole Rizzo insistesse, sarei costretto ad esprimere parere contrario sull'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Rizzo, insiste nel suo emendamento?

ALDO RIZZO. Sì, signor presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo del disegno di legge.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni finali di voto.

PIERLUIGI ONORATO. Il gruppo della sinistra indipendente si asterrà dalla votazione del disegno di legge per gli stessi motivi per i quali si è astenuto dalla votazione dell'articolo 1.

FRANCO RUSSO. Per gli stessi motivi che ho esposto in sede di discussione sulle linee generali, il gruppo di democrazia proletaria si asterrà dalla votazione del provvedimento.

GIOVANNA BOCHICCHIO SCHELOTTO. Il gruppo comunista voterà a favore del provvedimento in esame, poiché ritiene che esso accelererà gli interventi giudiziari. Abbiamo ascoltato le obiezioni che sono state sollevate e ne abbiamo tenuto conto, ma, a nostro avviso, esse non tolgono validità al disegno di legge che ci accingiamo a votare.

VINCENZO TRANTINO. Il gruppo del MSI-destra nazionale voterà a favore del provvedimento per la speditezza che esso assicurerà agli interventi giudiziari.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni alla legge 10 aprile 1951, n. 287, sulle Corti d'assise e sulle Corti d'assise di appello. Modifiche all'articolo 543,

nn. 2) e 3) del codice di procedura penale » (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (1094):

Presenti	25
Votanti	21
Astenuti	4
Maggioranza	11
Voti favorevoli	20
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bohicchio Schelotto, Bonfiglio, Casini Carlo, Cifarelli, Curcio, Dell'Andro, Felisetti, Granati Caruso, Lanfranchi Cordioli, Maceratini, Macis, Monducci, Mundo, Pasqualin, Pedrazzi Cipolla, Reggiani, Riz, Romano, Testa, Trabacchi, Trantino.

Si sono astenuti:

Mannuzzu, Onorato, Rizzo, Russo Franco.

Discussione del disegno di legge: Modifiche al libro VI del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari (1055).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche al libro VI del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari ».

L'onorevole Pasqualin ha facoltà di svolgere la relazione.

VALENTINO PASQUALIN, *Relatore*. Onorevoli colleghi, scopo fondamentale del presente disegno di legge è quello di attuare un sistema di elaborazione automatica delle formalità di trascrizione e di iscrizione nelle conservatorie dei registri immobiliari. L'introduzione di detto siste-

ma rende necessaria anche la modifica di alcune norme del codice civile che disciplinano il sistema della pubblicità della proprietà immobiliare.

Con l'occasione vengono introdotte alcune modifiche alle disposizioni contenute nel libro VI del codice civile che tengono conto, sempre per quanto concerne la tenuta dei registri immobiliari e le modalità in genere per l'esecuzione delle trascrizioni ed iscrizioni, delle novità apportate ai rapporti patrimoniali dalla riforma del diritto di famiglia, dalla normativa sull'edificabilità dei suoli, dal decentramento dei poteri dapprima spettanti allo Stato e ora alle regioni in taluni settori che hanno interessato, appunto negli ultimi anni, la disciplina della proprietà immobiliare.

Fine ultimo della legge in esame è quello di assicurare ai privati cittadini, e agli operatori professionali, un accesso semplice, estremamente chiaro e rapido alla pubblicità immobiliare, così come i sempre più frequenti rapporti contrattuali che riguardano la proprietà immobiliare richiedono.

Un sistema di elaborazione automatica, quindi, che non innova il criterio fondamentale del sistema di pubblicità immobiliare, che è quello a carattere personale, ma tuttavia consente, sia pure inizialmente solo a titolo sperimentale, di individuare la proprietà immobiliare anche mediante la conoscenza del dato reale. È quest'ultimo il criterio sul quale si fonda il sistema del libro fondiario nelle nuove province (Bolzano, Trento, Trieste e Gorizia).

Nella scorsa legislatura il Ministero di grazia e giustizia, di concerto con il Ministero delle finanze, aveva predisposto due distinti disegni di legge, contraddistinti con i numeri 2046 e 2047, con i quali rispettivamente si introducevano delle modifiche al libro VI del codice civile, con riguardo all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e venivano dettate norme sul servizio ipotecario sempre con riferimento all'introduzione di det-

te procedure meccanizzate nelle conservatorie.

Tali disegni di legge erano stati esaminati in sede legislativa dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati la quale, dopo averli unificati in un unico testo ed avervi apportato delle piccole modifiche, lo approvava nella seduta del 27 aprile 1983. Il relativo testo veniva trasmesso al Senato con il n. 2286, senonché non si ebbe modo di esaminarlo per l'intervenuto scioglimento del Parlamento. Il medesimo testo viene ora ripresentato suddiviso in due titoli, il primo dei quali ripropone le norme del disegno di legge n. 2046, e il secondo quelle del disegno di legge n. 2047.

Da quanto esposto risultano già le motivazioni che hanno indotto il Governo a presentare il testo in esame. È nota la situazione di estremo disagio, sotto l'aspetto funzionale, in cui versano le conservatorie dei registri immobiliari, costrette ad eseguire manualmente le trascrizioni e le iscrizioni, con operazioni ripetitive, l'annotazione di taluni dati non più necessari, secondo una normativa che non tiene conto della dinamicità e complessità degli atti contrattuali che vengono posti in essere oggi giorno. Tale situazione di precarietà funzionale è aggravata da provvedimenti legislativi, abbastanza recenti, che hanno favorito l'esodo dei funzionari dipendenti (legge *ex* combattenti e legge sulla dirigenza statale), impedendo tra l'altro, con la disposta riduzione organica dei ruoli, la copertura dei posti vacanti, in particolare a livello direzionale.

È noto ancora che l'articolo 15 della legge 15 novembre 1973, n. 734, ha disposto sostanzialmente la soppressione degli emolumenti che venivano riscossi dai conservatori dei registri immobiliari e dai procuratori delle tasse e delle imposte indirette sugli affari incaricati del servizio ipotecario, in occasione della concessione dell'assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e quindi della soppressione di indennità particolari, ma anche quale conseguenza di una nuova visione di dette funzioni, di natura pubblicistica e

non più improntate ad una disciplina privatistica secondo cui l'opera prestata veniva compensata, appunto, sotto forma di emolumenti.

È noto anche che precedentemente a detto disegno di legge è stata varata la legge 21 gennaio 1983, n. 22 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 5 febbraio 1983) con la quale sono state introdotte rilevanti modifiche allo stato giuridico dei conservatori dei registri immobiliari, con una diversa determinazione delle responsabilità in ordine all'espletamento delle funzioni loro proprie che giustifica ulteriormente alcune modifiche che vengono introdotte, a taluni articoli del codice civile, con la presente legge.

Il presente disegno di legge, con l'introduzione del sistema di elaborazione automatica, intende sollevare il personale delle conservatorie da tutti quegli adempimenti di carattere ripetitivo e necessariamente manuale, che assai più speditamente possono essere eseguiti dalle macchine. Non solo, ma il nuovo sistema, previa compilazione da parte degli utenti delle richieste di formalità su modelli informativi predisposti dall'amministrazione, consente non solo l'agevole inserimento dei dati nell'elaboratore, ma soprattutto riduce al minimo le possibilità di errori e di ritardo. Tanto che, nella stessa giornata di presentazione della domanda, si prevede l'espletamento delle formalità di trascrizione.

Al termine di ogni giornata di lavoro è previsto l'approntamento automatico ad opera dell'elaboratore anche del registro generale d'ordine, l'espletamento automatico delle operazioni di repertorizzazione, con semplificazione complessiva delle operazioni di ispezione e di certificazione.

Nella sostanza il lavoro di maggior responsabilità del personale viene condotto nella fase iniziale, cioè nel momento dell'accettazione della nota di trascrizione o iscrizione, sollevandolo quindi dalla compilazione manuale delle rubriche, delle tavole e dei repertori. Si è detto che anche le ispezioni e le certificazioni saranno effettuate con l'uso dei terminali, e quindi con una assai limitato movimento di car-

te. La celerità del servizio, la facile accessibilità del medesimo da parte di tutti i cittadini ed utenti interessati, eliminerà attese che, col presente arretrato, sono spesso anche di mesi.

L'attuazione del sistema di automazione delle conservatorie consentirà peraltro ulteriori vantaggi, quali l'utilizzazione dei dati archiviati e il loro coordinamento con quelli del catasto, che è in attesa anch'esso di essere profondamente ammodernato. Gli stessi dati potranno inoltre costituire un prezioso complesso di informazioni per l'anagrafe tributaria e per la lotta all'evasione nella quale è seriamente impegnato il Governo.

Per i motivi esposti e considerato che il presente disegno di legge è stato oggetto - come si rileva dagli atti - di

approfondita discussione, ottenendo a conclusione ampio consenso nella competente Commissione giustizia nella scorsa legislatura, il relatore esprime su di esso un giudizio favorevole e ne propone l'approvazione.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 12,20.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA*
